

## ***Cosa fare in caso di avviso di accertamento automatizzato non preceduto da contraddittorio***

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

### **Riforma fiscale: le novità del contenzioso**

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

**L'accertamento con adesione** del contribuente, di cui al **D.Lgs. 218/1997**, è lo strumento che permette – in contraddittorio – di giungere ad una **definizione concordata** della pretesa fiscale e - “*a regime*” - ha segnato l’inizio di un profondo e radicale **cambio d’indirizzo** nei rapporti fra Fisco e contribuente, consentendo, altresì, di gestire il **gettito fiscale** a carattere continuativo.

La norma contenuta nel **secondo comma, dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997**, ai fini reddituali ed Iva, consente al contribuente – nei confronti del quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica (per i quali **non trova applicazione il contraddittorio preventivo**) - di proporre autonomamente istanza di accertamento con adesione, **chiedendo l’instaurazione del contraddittorio** in ordine alle **violazioni contestate** con l’atto notificato.

L’istanza, redatta in carta libera, deve contenere **il riferimento all’atto** avverso il quale è proposta e l’indicazione del **recapito** (anche telefonico) del contribuente e può essere indifferentemente **consegnata o spedita all’Ufficio** che ha emesso l’atto impositivo.

In ordine alle modalità di presentazione dell’istanza, **la circolare n. 28/E/2002** considera tempestiva la domanda spedita per posta **entro il termine di 60 giorni** dalla notifica dell’atto di accertamento, purché vengano rispettate dal contribuente le modalità prescritte **dall’articolo 20, D.Lgs. 546/1992** (plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento).

Le istanze di accertamento con adesione disciplinate dall’**articolo 6, D.Lgs. 218/1997**, possono essere presentate anche **mediante PEC** alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto impositivo.

Nonostante la disciplina dell’accertamento con adesione non preveda eccezioni, la possibilità di avanzare istanza di adesione – ad oggi – **non è contemplata nelle istruzioni** poste in calce agli **accertamenti parziali automatizzati**, di cui all’**articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973**, fondati sull’incrocio dei dati ed informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito



parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (es. **l'omessa dichiarazione di redditi di fabbricati** derivanti dal possesso di immobili; **l'omessa dichiarazione di redditi** di partecipazione da parte del socio di società di persone; **l'omesso cumulo di più redditi** di lavoro dipendente o di pensione, rilevabile dalla **presenza di più modelli CU** rilasciati a favore di uno stesso soggetto).

Per tali atti, generalmente basati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, **pur se sia difficilmente ipotizzabile una valutazione**, in contraddittorio con il contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, riconosciuto che ***“non può escludersi, in via di principio, che a seguito di notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati i contribuenti presentino, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione”*** (circolare n. 258/E/1998). Resta fermo, in ogni caso, che in assenza di procedura automatizzata, l'Ufficio **debba procedere manualmente**.